LAV

DALLA PARTE DEGLI ANIMALI

Roma 19 maggio 2022

Dott. Pierdavide Lecchini
Direttore Generale sanità animale e farmaci veterinari
Ministero della Salute
PEC: dgsa@postacert.sanita.it

p.c.

Gabinetto del Ministro della Salute

Associazioni animaliste destinatarie del Dispositivo Dirigenziale
Enpa-Oipa-Leidaa-Earth-Lndc
E-mail: direzione@enpa.org presidente@oipa.org segreteria@leidaa.it presidente@earth-associazione.org presidenza@legadelcane.org

Oggetto: Misure di prevenzione della diffusione della Peste Suina Africana (PSA) – Richieste di modifiche e integrazioni al Dispositivo Dirigenziale inerente all'identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti, Nota DGSAFV I.5.i.q.1/2022/2 trasmessa il 18 maggio u.s.

Egregio Direttore Generale,

a seguito della ricezione del Dispositivo Dirigenziale inerente all'identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti, desideriamo portare alla sua attenzione alcuni elementi di criticità e relative richieste.

Preme innanzitutto esprimere un apprezzamento per tale regolamentazione dei suidi non detenuti a fini zootecnici come suidi non DPA, riconoscimento del loro diverso ruolo all'interno della società da cui discende una necessaria differenziazione di trattamento rispetto ai suini destinati alla filiera di consumo.

Riteniamo tuttavia importante, nell'ottica della chiarezza ed effettività della disciplina in oggetto, porre alcuni profili in rilievo.

In particolare, all'art. 1, comma 8. è previsto che: "*(...). In tali stabilimenti l'operatore può detenere non più di due suini NON DPA contemporaneamente*". Rispetto a tale previsione, sorge pertanto spontaneo il dubbio rispetto alla sorte di tutte quelle realtà come rifugi e santuari - uno dei quali gestito dalla stessa

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta organizzazione non lucrativa di utilità Sociale

LAV

DALLA PARTE DEGLI ANIMALI

associazione scrivente - ove vivono più di due suidi (tra suini domestici e cinghiali) salvati da svariate situazioni di sfruttamento e accuditi nel rispetto delle loro necessità di specie. Riteniamo che il limite dei due suidi sia restrittivo, non includendo tutte queste realtà presenti sul territorio italiano che svolgono un servizio di educazione civica nonché di innegabile supporto alle istituzioni nella gestione di animali provenienti da sequestri o da altre situazioni di maltrattamento, pur non ricevendo alcun sostegno pubblico. Chiediamo, pertanto, di rimuovere questo limite, non necessario al rispetto delle misure di biosicurezza e gestione previste dal presente provvedimento.

Inoltre, in merito all'art. 1 comma 6, dove si legge "*Fatte salve le disposizioni nazionali e locali di igiene e di regolamentazione urbana, di sanità e di benessere animale, l'operatore che già detiene suini NON DPA alla data di entrata in vigore del presente dispositivo tempestivamente e in ogni caso entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente dispositivo*", si ritiene che i tempi per il cambio di registrazione siano eccessivamente stretti, considerato che i detentori di suidi non DPA potrebbero non avere accesso immediato a tale informazione. Sarebbe, quindi, utile prevedere oltre a un tempo di adeguamento di un mese per il privato, e che gli uffici competenti facciano adeguata informazione a livello locale per favorire tale cambiamento. Nell'ottica di favorire una chiara e capillare informazione dell'operatore, si ritiene infatti che l'autorità sanitaria - già competente ad esaminare le richieste finalizzate alla registrazione/regolarizzazione dei suidi non DPA - possa farsi carico di rendere disponibile tale informazione per tutti i soggetti diversi dagli allevamenti commerciali. Alla luce di ciò, si propone pertanto la seguente integrazione dopo "*entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente dispositivo*": *"... e comunque dall'avvenuta comunicazione da parte dell'autorità sanitaria"*.

Infine, all'art.1 comma 12 si legge "*In caso di focolai di malattie animali, ai suini NON DPA si applicano le specifiche misure disposte dall'autorità competente, fatte salve eventuali specifiche deroghe*." Ebbene, a tale proposito si ritiene importante inserire una specifica che sottolinei come le misure debbano privilegiare azioni non cruente, in linea con il quadro delineato in precedenza da questo dicastero.

Confidando in un riscontro positivo e in una relativa specificazione del suo Dispositivo, a disposizione per eventuali approfondimenti, si porgono distinti saluti.

Gianluca Felicetti
Presidente LAV

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT